



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-286-2024 DEL 28/08/2024

L'anno 2024, questo giorno ventotto (28) del mese di agosto alle ore 10:13 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Roberto Barani.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHINI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Assente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-286-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2023 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. AGGIORNAMENTO. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 4069 del 22/07/2024

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2023 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. AGGIORNAMENTO. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

- l'art. 11-bis del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale prevede che *“gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4”* e che gli stessi sono inclusi indipendentemente dalla forma giuridica pubblica o privata e anche se le attività svolte sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo;

- l'art. 147-quater c. 4, del D.Lgs n. 267/2000 che prevede che *“I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”*;

TENUTO CONTO CHE con deliberazioni di Giunta Comunale n. 490 del 21/12/2022 e successiva, di aggiornamento, n. 267 del 26/07/2023, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2022, sono stati individuati i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e i componenti rientranti nel perimetro di consolidamento del Gruppo Comune di Parma;

EVIDENZIATO, pertanto, che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 25/09/2023, è stato approvato il Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022, i cui enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di

consolidamento erano stati individuati con le deliberazioni di Giunta Comunale sopra richiamate;

VISTO il DM 1 settembre 2021 che ha aggiornato il principio contabile 4/4 sul bilancio consolidato;

PRESO ATTO CHE la definizione del “Gruppo Amministrazione Pubblica” fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed una nozione di partecipazione;

RICORDATO CHE, nel rispetto di quanto previsto nel principio contabile relativo al bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al paragrafo 2 “Gruppo Amministrazione Pubblica”, è previsto che i componenti del Gruppo amministrazione si distinguono in:

1) **organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, in quanto trattasi di articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2) **enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) **enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) **società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

5) **società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

PRESO ATTO CHE:

- Atersir -Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, è agenzia di ambito territoriale regionale, costituita in forza del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. 6 settembre 1999, n. 25, che pertanto esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riguardo alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che la stessa non presenti le caratteristiche prescritte dall'art. 11 ter, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 in quanto non si rilevano elementi tipici dell'ente strumentale partecipato;

- S.T.T Con determina n. 19/2024 del liquidatore ha sospeso la convocazione assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2022 e al 31/12/2023.

Pertanto, viene stabilita l'esclusione dal perimetro di STT holding S.P.A data l'impossibilità di reperire informazioni necessarie al consolidamento.

- La Fondazione Arturo Toscanini viene esclusa dal perimetro di consolidamento in base alla Deliberazione n.86/2021 della Corte dei conti Sezione Lombardia, la quale ha stabilito che questo tipo di Fondazioni sono caratterizzate da una specificità del quadro normativo. Difatti, ai sensi dell'articolo 11-sexies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, "la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima."

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17/07/2023 si è stabilita inoltre la riduzione volontaria del capitale sociale da parte della Società per la mobilità e il trasporto pubblico (S.M.T.P. -S.p.a.) ai sensi dell'art. 2445 del Codice civile, per euro 9.200.000,00, ai sensi dell'art. 2445 del Codice civile e le modifiche statutarie conseguenti;

- con delibera n. 32 di Consiglio Comunale del 15/05/2023 è stata disposta la messa in liquidazione della Società Parma Gestione Entrate S.p.a.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 20/12/2023 con la quale si è proceduto alla individuazione degli Enti Aziende, società componenti il Gruppo Amministrazione pubblica (GAP) e alla definizione del perimetro di consolidamento;

CONSIDERATO CHE:

- alla luce degli aggiornamenti e delle integrazioni previste nel principio contabile si procede ad includere nel perimetro di consolidamento:

a) tutte le Società controllate nelle quali il Comune di Parma ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea;

b) le Società sottoposte a controllo pubblico congiunto che presentano un'incidenza dell'Attivo dello Stato Patrimoniale o del Patrimonio Netto o dei Ricavi caratteristici pari o superiore al 3% delle medesime grandezze rilevate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico del Comune;

c) le Società nei cui confronti si esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la società abbia parametri sopra la soglia di rilevanza, ove per influenza dominante si intende la capacità di incidere significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante attraverso clausole contrattuali;

d) le Società partecipate a totale partecipazione pubblica, affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione, nei casi in cui la società abbia parametri sopra la soglia di rilevanza;

e) gli Enti strumentali controllati nei quali il Comune di Parma ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea;

- il citato principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere dall'elenco delle società e degli enti da consolidare alcune società ed enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica nel caso di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate*;

RITENUTO altresì di escludere dal perimetro di consolidamento gli Enti strumentali partecipati a cui il Comune di Parma partecipa con ruolo istituzionale, in assenza di

poteri di gestione e controllo, assenza di obblighi di ripiano perdite o disavanzi e senza eventuali diritti futuri su quote patrimoniali;

RITENUTO opportuno aggiornare i parametri *de quibus*, rispetto a quanto rappresentato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 20/12/2023, in base ai valori rappresentati nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale al 31/12/2023 di cui al conto consuntivo 2023, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 29/04/2024, e con conseguente rideterminazione della soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2023;

DATO ATTO CHE i suddetti parametri determinati con riferimento al Conto economico e allo Stato patrimoniale 2023 sono i seguenti:

Anno 2023	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
Comune di Parma	2.448.625.734,69	1.696.114.016,24	251.169.776,91
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)	73.458.772,04	50.883.420,49	7.535.093,31

EVIDENZIATO CHE dalla verifica dei parametri di irrilevanza in rapporto al Comune di Parma e in applicazione ai presupposti sopra citati, si è ritenuto di escludere dal perimetro di consolidamento i seguenti enti/società presenti nel Gruppo Amministrazione Pubblica:

- **Enti strumentali partecipati:** sono stati esclusi tutti, in quanto il Comune di Parma partecipa a tali enti con ruolo istituzionale, in assenza di poteri di gestione e controllo, assenza di obblighi di ripiano perdite o disavanzi e senza eventuali diritti futuri su quote patrimoniali, ad eccezione di A.C.E.R.- Azienda Casa Emilia-Romagna;
- **Società partecipate:** è stata esclusa Forma Futuro Soc. Cons. r.l. sebbene società a totale partecipazione pubblica che presenta elementi patrimoniali e reddituali al di sotto del 3% in rapporto ai valori dell'ente capogruppo; Si ritiene di non consolidarla in quanto non ha il modello gestionale del in - house.
- **Società controllate:** è stata esclusa STT Holding spa per impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in quanto il bilancio non è stato approvato.

EVIDENZIATO inoltre, che la sommatoria dei soggetti esclusi per irrilevanza non supera il 10% della posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Comune di Parma;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 151, c. 8, del D.Lgs. 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;

EVIDENZIATO, inoltre, che, in relazione alla particolare strategicità e rilevanza per attività e/o servizi gestiti, l'Ente ha ritenuto di includere nel perimetro di

consolidamento partecipazioni che in applicazione del criterio dell'irrelevanza avrebbero potuto essere oggetto di esclusione;

CONSIDERATO pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che il perimetro di consolidamento, così come risultante dall'Allegato "B" alla presente deliberazione, risulta composto dai seguenti organismi partecipati, confermando la composizione approvata con la deliberazione GC n. 443 del 20/12/2023:

1. A.C.E.R.- Azienda Casa Emilia Romagna di Parma;
2. Ade S.p.A;
3. Ade Servizi S.r.l.;
4. ASP Parma - Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma;
5. Centro Agroalimentare S.r.l. consortile;
6. EmiliAmbiente S.p.A.;
7. Fondazione Teatro Regio di Parma;
8. Infomobility S.p.A.;
9. It.City S.p.A.;
10. Lepida S.c. p. A.
11. Parma Gestione Entrate S.p.A.;
12. Parma Infrastrutture S.p.A.;
13. ParmalInfanzia S.p.A.;
14. S.M.T.P. - Società per la mobilità e il trasporto pubblico - S.p.A.;
15. GRUPPO TEP ,;

DATO ATTO CHE EmiliAmbiente S.p.A. viene inclusa all'interno del perimetro in quanto è a totale partecipazione pubblica e presenta tutte le caratteristiche delle società in house in base alla deliberazione della Corte dei conti Piemonte n.19/2018;

RITENUTO pertanto di approvare i seguenti documenti:

- A. Gruppo Amministrazione Pubblica (Allegato "A");
- B. Perimetro di Consolidamento (Allegato "B");

VISTO il Decreto del Sindaco DSMG/2022/42 – P.G.242095.I del 15/12/2022 che conferisce alla Dott.ssa Paola Azzoni l'incarico di Dirigente del Settore Finanziario;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione è stata istruita dalla dott.ssa Bottoli Monica, Responsabile del procedimento, nominata dalla dott.ssa Azzoni Paola, Dirigente del Settore Finanziario, con decreto prot. n. 58962 del 29/03/2023, incarico successivamente integrato con prot. n. 34856 del 19/02/2024;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente statuto comunale come in atti;

RAVVISATA inoltre la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di approvare nei termini il bilancio consolidato al 31/12/2023;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DELIBERA

- di confermare, alla luce dei bilanci pervenuti dalle società e alla luce dei risultati del rendiconto 2023 del Comune di Parma 2023, e approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate;
 - a. l'elenco del Gruppo Amministrazione Locale del Comune di Parma, allegato **"A"** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - b. l'elenco del "Perimetro di consolidamento", allegato **"B"** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bottoli Monica nominata dalla dott.ssa Azzoni Paola, Dirigente del Settore Finanziario, con decreto prot. n. 58962 del 29/03/2023, incarico successivamente integrato con prot. n. 34856 del 19/02/2024;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di approvare nei termini il bilancio consolidato al 31/12/2023.

DELIBERAZIONE N. GC-2024-286 DEL 28/08/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
VICE SEGRETARIO GENERALE
Barani

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. ALLEGATO A

Nome file: ALLEGATO A.pdf

2. ALLEGATO B

Nome file: ALLEGATO B.pdf